Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 275**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 358.

Modificazioni alle norme concernenti la promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità e che, attraverso apposito esame scritto ed orale su materie militari e su materie concernenti il servizio d'istituto da sostenersi davanti a commissioni nominate presso i comandi di brigata dei carabinieri, siano ritenuti idonei al comando interinale delle stazioni di minore importanza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 198. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 359.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell Unione italiana dei ciechi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1946-47 la concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 a favore della Unione italiana dei ciechi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 202. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 360.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore del Preziosissimo Sangue, dette Preziosine, con Casa generalizia in Monza (Milano).

N. 360. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore del Preziosissimo Sangue, dette Preziosine, con Casa generalizia in Monza (Milano), via Lecco n. 2, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente, degli immobili situati in Monza (Milano) e nel comune di Barzanò (Como), del valore complessivo di lire 1.674.200 (un milione seicentosettantaquattromiladuecento).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Vicenza, Altopiano di Asiago, Alta Vallata del Brenta, Marostica, Bassano, Thiene, Piovene, Rocchette, Recoaro e Noventa Vicentina che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 234. — BOUSQUET

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria appartenenti alla categoria della manovalanza generica di Aosta, Chatillon, Pont San Martino, Verres, Ivrea, Strambino, Castellamonte che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratiche di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 235. — BOUSQUET

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile ed alla manovalanza generica di Savona, Albenga, Finale Ligure, Vado Ligure, Cairo Montenotte, Varazze, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2. — BOUSQUET

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 5 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria di Imperia, San Remo e Ventimiglia che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 239

(3994)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Modalità dell'assegnazione ai reduci, sia singoli che associati, dei materiali da acquistarsi presso l'A.R.A.R.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 17 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità dell'assegnazione ai reduci, sia singoli che associati, dei materiali da acquistarsi presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati;

Decreta:

Art. 1.

I materiali che, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, possono essere assegnati ai reduci della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi delle guerre suddette, ai partigiani ed ai civili deportati dal nemico oltre confine dopo l'8 settembre 1943, sono soltanto quelli che possono essere impiegati come strumenti di lavoro.

Art. 2.

Possono essere ammessi all'acquisto dei materiali i reduci, sia singoli che associati in cooperative, delle categorie autisti, meccanici, operai edili, piccoli coltivatori diretti, marittimi e artigiani in genere.

Art. 3.

Gli interessati devono produrre domanda, corredata dai documenti atti ad attestare l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, agli Uffici provinciali del Ministero dell'assistenza post-bellica indicando il materiale di cui chiedono l'assegnazione.

Gli Uffici provinciali, esaminate le domande e vagliati i documenti, ove ritengano di potere accogliere le richieste, provvedono all'assegnazione dei materiali nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 4.

La consegna non può aver luogo se prima non venga stipulato, fra il richiedente e l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, il relativo atto di vendita.

In tale atto, oltre a quanto previsto dagli articoli seguenti, devono essere stabiliti:

a) la inalienabilità, per un periodo di tre anni dal giorno del contratto, del materiale acquistato;

b) l'obbligo del compratore, per lo stesso periodo di tempo, di impiegare direttamente il materiale in funzione della propria qualifica professionale in base alla quale gli è stata concessa l'assegnazione.

Art. 5.

La cessione dei materiali ai reduci viene effettuata al prezzo di acquisto da parte del Ministero presso l'A.R.A.R.

Gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica possono tuttavia concedere, in relazione alle condizioni economiche degli assegnatari, riduzioni non superiori al 25 %.

Art. 6.

Il prezzo dei materiali venduti può essere pagato all'atto della vendita in unica soluzione, oppure per una quota in contanti e per la quota residua in rate bimestrali entro un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dal 181° giorno successivo a quello della vendita.

Sulla quota di prezzo rateato è dovuto l'interesse del 5 % in ragione d'anno.

Quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 5, gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica possono concedere l'abbuono totale o parziale degli interessi.

Art. 7.

Gli autoveicoli devono essere assicurati a cura dell'Amministrazione venditrice ma a carico del compratore, contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto e dell'incendio.

Anche gli altri materiali, se del caso, devono, in relazione alla natura dei beni, essere assicurati contro gli stessi rischi e con le stesse modalità.

L'importo dei premi di assicurazione nonchè la tassa di registro e l'imposta generale sull'entrata connesse ai trasferimenti, possono essere anticipati dall'Amministrazione venditrice, e vanno, in tal caso, cumulati al prezzo di vendita.

Art. 8.

Nella vendita a pagamento rateale di cose mobili iscritte in pubblici registri, il credito dell'Amministrazione è assistito dai privilegi stabiliti dalle norme vigenti.

Per le altre cose mobili la vendita a rate ha luogo con riserva di proprietà.

Art. 9.

Il pagamento del prezzo, o della parte di esso da pagarsi all'atto dell'acquisto, viene eseguito mediante versamento diretto in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Anche il pagamento delle rate di prezzo successive e degli eventuali interessi, da effettuarsi bimestralmente, è eseguito mediante versamento diretto nelle Tesorerie previa autorizzazione degli Uffici provinciali del tesoro, con la procedura e con le norme delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata gli Uffici provinciali del tesoro procedono alla riscossione coattiva della rata insoluta con le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
SERENI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Registro Assistenza post-bellica n. 1, foglio n. 76. — LAMICELA

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1946.

Canoni di rimborso per il servizio doganale e per quello di vigilanza costituito presso gli stabilimenti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1938, col quale furono fissate le somme che tanto le ditte e le società esercenti ferriere autorizzate a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio, per la riduzione in rottami, o per la rifusione o per la ribattitura, ai fini dell'applicazione del trattamento daziario previsto dalla voce 278 della tariffa dei dazi doganali, quanto gli stabilimenti industriali in genere, presso i quali, per effetto di speciali concessioni, sia costituito il servizio doganale e quello di vigilanza, sono tenute a corrispondere alla Amministrazione finanziaria, a titolo di rimborso delle spese per i servizi suindicati;

Considerata la necessità di adeguare le somme dovute per il titolo suindicato, allo ammontare degli attuali stipendi e delle paghe del personale di dogana e della Guardia di finanza;

Determina:

Articolo unico.

Le somme che le ditte e le società esercenti stabilimenti industriali, compresi quelli siderurgici, sono tenute a rimborsare all'Erario, per il servizio doganale e per quello di vigilanza, costituito, per effetto di speciali concessioni, sono fissate come segue:

1) lire 120.000 annue, anche divise in dodicesimi, per il rimborso dello stipendio al funzionario doganale, quando sia in permanenza addetto allo stabilimento;

2) lire 90 per ogni giornata di servizio prestato dal sottufficiale della Guardia di finanza che coadiuva il funzionario doganale, nelle condizioni di cui al n. 1);

3) lire 60 per ogni giornata e L. 60 per ogni notte per ciascun militare che presta servizio nei posti fissi.

Roma, addì 1° novembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.

Convalida del collocamento a riposo di un funzionario degli Istituti ospitalieri di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 13 settembre 1946, n. 4394/1944, del commissario straordinario degli Istituti ospitalieri di Milano, relativa al collocamento a riposo del ragioniere Luigi Astori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 14 ottobre 1946, n. 57687;

Considerato che sussiste tuttora il motivo in base al quale fu adottato nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, il provvedimento surriferito, che non risulta inficiato da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' convalidata la suddetta deliberazione relativa al collocamento a riposo del rag. Luigi Astori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Apertura di sportelli della Cassa di risparmio e depositi di Prato in Carmignanello (frazione del comune di Cantagallo) e Galciana (frazione del comune di Prato).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato (Firenze);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), è autorizzata ad aprire propri sportelli in Carmignanello (frazione del comune di Cantagallo) e Galciana (frazione del comune di Prato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima Durferrit, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Durferrit italiana, con sede in Milano, via Solferino n. 7, e nominato sequestratario il dottor Orazi Vincenzo;

Ritenuto che il predetto dott. Vincenzo Orazi è deceduto e pertanto occorre nominare sequestratario della suindicata Società altra persona;

Vista la detta legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima Durferrit con sede in Milano, il prof. dott. Badaracco Giovanni Battista il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Botto Alfredo, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Botto Alfredo, con sede in Milano;

Ritenuto che dalle ulteriori indagini esperite la suindicata società risulta cessata dal 1939 e che a seguito di tale cessazione è sorta la ditta individuale, tuttora esistente, Botto Alfredo il cui titolare è cittadino italiano;

Vista la detta legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Botto Alfredo, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località Frassine del comune di Montagnana (Padova).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1945, reg. n. 2, foglio n. 103, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Padova in data 15 febbraio 1943, col quale fu eretta la parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località Frassine del comune di Montagnana (Padova);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Padova in data 14 settembre 1946, n. 18141, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convertito il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località Frassine del comune di Montagnana (Padova).

Il Prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3891)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

Visto il decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la relazione del reggente il Provveditorato generale dello Stato in data 7 novembre 1946;

Ritenuta la necessità di nominare in esplicazione del potere di vigilanza e controllo spettante al Ministero del tesoro un commissario straordinario all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è sciolto.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono affidate ad un commissario straordinario il quale ha inoltre il compito di riesaminare l'attuale ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed in particolare dell'Officina carte valori e di fare eventuali proposte di modifiche da apportare alla legge costitutiva dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed al suo statuto.

Art. 3.

E' nominato commissario straordinario il sig. dottor Claudio Fratta Cavalcabò.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 338. — COLIZZA

(4031)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3563	28- 8-1946	10285 Gab.	Bolzano	Dallavia Edoardo fu Giuseppe (defunto)	14- 2-1905 Caldaro	Andergassen	Dallavia Giuseppina nata Andergassen fu Fortunato, moglie; Ottone, figlio
3564	13- 9-1946	12961 Gab.	Id.	Rusconi Cornelia di Francesco	16- 3-1903 - Grigno (Trento)	Ruschak	—
3565	14- 9-1946	12012 Gab.	Id.	Chiari Giovanni fu Giuseppe	11- 6-1888 Nova Ponente	Hell	Thaler Anna fu Giovanni, moglie; Giuseppe e Antonio, figli
3566	23- 9-1946	13256 Gab.	Id.	Videsotti Francesco fu Maria	26-12-1889 Innsbruck	Untergassen	Miribung Veneranda fu Giovanni, moglie; Gualtiero, Margherita, Willibaldo, Bruno e Cristina, figli
3567	14- 9-1946	11900 Gab.	Id.	Guglielmo Anna nata Wilhelm	24- 1-1893 Teodone (Brunico)	Fauster	Michele, Andrea e Giovanni, figli
3568	Id.	12308 Gab.	Id.	Braito Carlo di Francesco	30- 9-1916 Termeno	Winkler	—
3569	23- 9-1946	13255 Gab.	Id.	Simoni Ignazio fu Giorgio	16- 7-1894 Nova Ponente	Simmerle	Simmerle Maria fu Francesco, moglie; Ignazio, Antonio, Anna, Carlo, Maria, Matilde, Paola e Clara, figli
3570	14- 9-1946	10962 Gab.	Id.	Merano Matteo fu Mattia (defunto)	3- 9-1885 Ultimo	Müller	Merano Maria nata Kaserbacher di Mattia, moglie; Anna, Mattia, Maria, Adelaide, Monica, Pietro e Agnese, figli
3571	29- 8-1946	6735 Gab.	Id.	Boschini Ernesto fu Giovanni	6- 2-1908 Bolzano	Holzner	Traussner Luigia, moglie; Norberto e Manfredo, figli
3572	12- 9-1946	12962 Gab.	Id.	Gretti Attilio di Ernesto	7- 4-1892 Castagnè di Trento	Gretter	Vesco Maria di Guerrino, moglie; Ernesto, Romano, Tullio, Livio e Giuseppe, figli
3573	16- 9-1946	12158 Gab.	Id.	Della Maria Giuseppe fu Luigi (defunto)	7- 1-1902 Bolzano	Ebnicher	Della Maria Olinda, moglie; Giuseppe, Guglielmo, Olinda e Ernesto, figli
3574	12- 9-1946	10441 Gab.	Id.	Novelli Giuseppe fu Pietro	16- 6-1890 Campo Trens	Nitz	Bacher Anna di Pietro, moglie; Luigi, Giuliana e Carlo, figli
3575	29- 8-1946	7513 Gab.	Id.	Dalpiano Luigi di Francesco	9- 7-1909 Badia	Ploner	Plazza Maria fu Giovanni Battista, moglie; Ignazio, Maria, Renato, Sebastiano e Guidomattia, figli
3576	12- 9-1946	11831 Gab.	Id.	Costa Paolo fu Cristoforo	6- 2-1882 Ladinia	Costner	Pitscheider Rosina fu Francesco, moglie; Emilio, Agostino, Giuditta e Maria, figli
3577	Id.	13075 Gab.	Id.	Piffi Casimiro fu Giovanni	13- 3-1899 Laives	Piffer	Baldo Augusta fu Elicanore, moglie; Giovanni, figlio
3578	Id.	12925 Gab.	Id.	Valli Paolo fu Giovanni	27- 6-1903 San Candido	Thalmann	Orter Anna di Paolo, moglie
3579	14- 9-1946	8109 Gab.	Id.	Pancheri Rosa fu Luigi	12- 4-1899 Lana	Agretter	Giovanna, figlia
3580	12- 9-1946	480 Gab.	Id.	Aiarei Giovanni fu Giovanni (defunto)	10- 8-1880 Marebbe	Pircher	Fortunato, Giustina, Maria, Francesco, Angelo, Giovanni, Canzio e Giuseppe Luigi, figli
3581	4-10-1946	10286 Gab.	Id.	Dallavia Giuseppe di Anna (defunto)	18- 3-1863 Caldaro	Andergassen	Dallavia Giuseppina nata Linger, moglie; Crescenzia, Francesco e Edvige, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Grandi Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 19-946 decisioni — N. 282-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 6 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Grandi Ernesto di Giuseppe e di Bianchino Gaetana, nato a Melara (Rovigo) l'11 giugno 1896 e residente in Roma, viale Parioli, 74, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Grandi Ernesto, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 6 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3843)

Esito del ricorso presentato da Dasso Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 20-946 decisioni — N. 49-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 8 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Dasso Mario, domiciliato in Roma nel 1940, in via Adige n. 88, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Dasso Mario, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 8 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3844)

Esito del ricorso presentato da Miozzi Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 21-946 decisioni — N. 27-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 9 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Miozzi Giuseppe di Apollinare e di Villa Paolina, nato a Cassino l'11 febbraio 1892, domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 55, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946 n. 424, respinge il ricorso presentato da Miozzi Giuseppe, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 9 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3845)

Esito del ricorso presentato da Bontempo Umberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 22-946 decisioni — N. 35-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 11 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Bontempo Umberto fu Angelo e fu Leonardi Maria, nato a Verona il 28 marzo 1878 e residente a Venezia, San Marco n. 3090-A, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Considerato, pertanto, che il dott. Umberto Bontempo non è stato confidente dell'O.V.R.A.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Bontempo Umberto e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 11 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Firenzuola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze), di un mutuo di L. 1.950.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3918)

Autorizzazione al comune di Grotte a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento), di un mutuo di L. 745.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3919)

Autorizzazione al comune di Montese a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montese (Modena), di un mutuo di L. 2.320.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3920)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano sul Panaro (Modena), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3921)

Autorizzazione al comune di Frassinoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frassinoro (Modena), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3922)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Recanati (Macerata), di un mutuo di L. 740.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3923)

Autorizzazione al comune di Camerino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camerino (Macerata), di un mutuo di L. 1.338.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3924)

Autorizzazione al comune di Seravezza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seravezza (Lucca), di un mutuo di L. 1.820.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3925)

Autorizzazione al comune di Misilmeri a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Misilmeri (Palermo), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3926)

Autorizzazione al comune di Altofonte a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altofonte (Palermo), di un mutuo di L. 640.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3927)

Autorizzazione al comune di Gragnano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3929)

Autorizzazione al comune di Casamicciola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casamicciola (Napoli), di un mutuo di L. 790.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3930)

Autorizzazione al comune di Pavullo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pavullo (Modena), di un mutuo di L. 3.880.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3931)

Autorizzazione al comune di Bitritto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3932)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	262293 (solo per la proprietà)	Scialabba Cosimo, Agata, Giovanni, Giuseppa del fu Castrense, minori, sotto la patria potestà della madre Finocchiaro Giuseppa, dom. a Castel di Tusa (Messina), con usufrutto a favore di Finocchiaro Giuseppa di Giovanni ved. di Scialabba Castrense, dom. a Castel di Tusa	66,50
Id.	264100	Messina Nicolosi Santina di Alfio, dom. a Catania	21 —
Id.	268100	Come sopra	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2896)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1946 N. 242

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,825
Id. 3,50 % 1902	82,80
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	92,20
Redimibile 3,50 % 1934	80,05
Id. 5 % 1936	92,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825
Id. 5 % convertiti 195	97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1946 N. 243

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6[illegible]85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,275
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,00
Id. 5 % convertiti 1951	97,175

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visti i propri decreti in data 30 aprile e 30 luglio 1942, con i quali vennero riservati n. 30 posti nel grado di alunno d'ordine grado 13°, gruppo *C*) ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 83094 del 15 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Presidenziale in data 30 aprile 1942 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 35° anno di età alla data del presente decreto ed essere inoltre in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo *C* delle Amministrazioni statali.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantaquattro anni a favore dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di età di cui al capoverso del presente articolo è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 30 aprile 1942, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data, in quanto applicabili, producendo altresì, ove necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti d'età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per i concorrenti che, facendo parte del personale non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 12 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno provare con idonea documentazione:

a) di essersi trovati nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando del concorso emanato con decreto del Presidente della Corte dei conti del 30 aprile 1942 e la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 dovranno invece dimostrare, nei modi prescritti dai successivi articoli, di essere in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 5.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) dei documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) del diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio;

9) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato di cui al n. 8.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Ai candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, si applicano, per quanto riguarda gli altri requisiti, eccettuato quello dell'età, le disposizioni dell'art. 4, lettera *b*).

I certificati di cui all'art. 5 nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 9), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7), 8) e 10) dell'art. 5 insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 7.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per alunno d'ordine presso la Corte dei conti.

Non saranno altresì ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso indetto con il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 30 aprile 1942.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 9.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche ed estensioni, in quanto applicabili.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova non sarà inferiore ad un anno, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Saranno esentati dal prestare il periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Presidente: Ortona

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 333. — Ferrari

(3903)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n 27 concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1942 col quale vennero riservati n. 10 posti nel grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno della Corte ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 6 gennaio 1942, n 27;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 83094 del 15 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Presidenziale in data 30 aprile 1942 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43. della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 35° anno di età alla data del presente decreto.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantaquattro anni a favore dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di cui al capoverso del presente articolo è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 30 aprile 1942, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data, in quanto applicabili, producendo altresì, ove necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti d'età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo o per i concorrenti che, facendo parte del personale non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 12 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno provare con idonea documentazione:

a) di essersi trovati nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto del Presidente della Corte dei conti del 30 aprile 1942 e la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 dovranno invece dimostrare, nei modi prescritti dai successivi articoli, di essere in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 5.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute a sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) dei documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) dell'eventuale titolo di studio o del certificato del sindaco del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere;

9) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) di ogni altro documento o titolo che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Ai candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, si applicano, per quanto riguarda gli altri requisiti, eccettuato quello dell'età, le disposizioni dell'art. 4, lett. *b*).

I certificati di cui all'art. 5, numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) dell'art. 5 insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 7.

Con ordinanza Presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso indetto con il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 30 aprile 1942.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un referendario della Corte dei conti, presidente;

di un vice referendario e di un revisore capo della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 9.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, formerà la graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche ed estensioni, in quanto applicabili.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova non sarà inferiore ad un anno, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Saranno esentati dal prestare il periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 331. — FERRARI

(3904)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.